



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. **299**/2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

| | | | |
|----------|----------------|-----------|----------------------|
| Dott.ssa | Enrica | LATERZA | Presidente |
| Dott. | Mario | PISCHEDDA | Consigliere relatore |
| Dott. | Gianfranco | BATTELLI | Consigliere |
| Dott. | Giancarlo | ASTEGIANO | Consigliere |
| Dott. | Giuseppe Maria | MEZZAPESA | Primo Referendario |
| Dott. | Walter | BERRUTI | Primo Referendario |
| Dott.ssa | Alessandra | OLESSINA | Primo Referendario |

nella camera di consiglio del 25 settembre 2012;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di **Fenestrelle (TO)** in ordine alla sostituzione, mediante nuova assunzione, del personale cessato per mobilità;

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, c. 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato

dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato questa Sezione di controllo per l'odierna seduta;

Udito il relatore consigliere Mario Pischedda;

Ritenuto in

FATTO

Con nota n. 3533 in data 10 agosto 2012, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie (nota n. 32948/2012) e pervenuta in data 3 settembre 2012, il Comune di Fenestrelle, ha chiesto un parere circa la possibilità di procedere all'assunzione per sostituire un'unità di personale (operaio, categoria B posizione, economica B2) cessato per mobilità presso altro Ente.

In caso di risposta negativa il Comune chiede se il limite di spesa che deve rispettare è quello dell'anno 2008 e come questo si concilia con la disposizione dell'art 39, c. 19 della l. 27 dicembre 1997 n 449.

DIRITTO

1. Ammissibilità della richiesta.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è stata introdotta dall'art. 7, c. 8, della legge n. 131 del 2003 il quale prevede che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica.

Per l'esercizio dell'attività consultiva sono stati elaborati alcuni indispensabili requisiti di ammissibilità, sostanzialmente riconducibili ad un profilo soggettivo consistente nella legittimazione del soggetto che effettua la richiesta, ed all'ambito oggettivo della richiesta. Quest'ultimo comporta la necessità di accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza,

necessari per i corretti rapporti con l'azione amministrativa e con le funzioni giurisdizionali, giacché il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo stata formulata dal Sindaco del Comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie, e sotto quello oggettivo, giacché il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalle SS.RR. con delibera n. 54/2010.

2. Merito

La questione oggetto del primo quesito, concernente la possibilità per un'amministrazione comunale di procedere all'assunzione di un'unità di personale in sostituzione di quella transitata per mobilità ad altro ente, è stata già esaminata dalle Sezioni Riunite di questa Corte con deliberazione n. 59/2010, reperibile sul sito internet istituzionale ⁽¹⁾.

Le Sezioni Riunite, dopo aver richiamato l'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, hanno chiarito che per gli enti sottoposti a regime vincolistico delle assunzioni la mobilità si configura *"come un'ulteriore e prodromica possibilità di reclutamento in deroga ai limiti normativamente previsti"*. Ricordato che, *"al fine di garantire la necessaria neutralità finanziaria delle operazioni di trasferimento il Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 4 del 2008 ha chiarito che l'ente che riceve personale in esito alle procedure di mobilità non imputa tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni normativamente prevista"*, le Sezioni Riunite hanno ritenuto che, *"al fine di evitare a livello complessivo una crescita dei dipendenti superiore ai limiti di legge, l'ente che cede non può considerare la cessazione per mobilità come equiparata a quelle fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo"*. Infatti, *"consentire all'ente cedente di procedere a propria volta alla sostituzione del personale trasferito significherebbe, in definitiva, autorizzare l'ingresso dall'esterno, nel complessivo insieme di tutte le amministrazioni sottoposte a limiti*

¹http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_59_2010_contr.pdf

assunzionali, di un numero di dipendenti maggiore di quello complessivamente consentito" ed "il Comune che ha assentito al trasferimento, al fine anche di favorire le legittime aspettative dei propri dipendenti, ove ritenga necessaria la sostituzione delle unità cedute potrà a sua volta avviare una procedura di mobilità in entrata attraverso il previsto interpello".

Questa sezione si è già espressa più volte in tal senso, per ultimo con deliberazione n.71/2012 e precedenti ivi citati, reperibile sul sito istituzionale ⁽²⁾.

Il secondo quesito concerne la compatibilità tra l'elevazione del limite della spesa per il personale, che sarebbe conseguente allo spostamento in avanti dell'anno di riferimento dell'art. 1 c. 562 della legge n.296/2006, portato dal 2004 al 2008, disposto dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e l'articolo 39, c. 19 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, il quale dispone che " *Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale*".

Osserva la Sezione che tra le due disposizioni non esiste alcuna antinomia. Infatti, l'art. 39 c. 19 della legge n. 449/1997 dispone che le amministrazioni devono tendere verso una "riduzione programmata della spesa del personale" e ciò anche se rientrano nei limiti fissati dalla legislazione, nella considerazione che la spesa di personale contribuisce, unitamente a quella per interessi passivi, a rendere rigidi i bilanci degli enti. A sua volta la modifica dell'anno di riferimento, dal 2004 al 2008, per individuare il limite della spesa per il personale, non implica alcun aumento della stessa, giacché il nuovo tetto tiene conto degli effetti determinati dalle assunzioni in deroga effettuate nei precedenti esercizi, nel rispetto della normativa a quel momento vigente - unica ipotesi di aumento legittimo della

(2)http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/piemonte/pareri/2012/delibera_71_2012_parr.pdf

spesa - che invece dovevano essere escluse dal conteggio per la verifica del limite riferito all'esercizio 2004, come specificato da questa sezione con la delibera n.281/2012, anch'essa reperibile sul sito internet istituzionale ⁽³⁾.

P.Q.M.


Nelle sopra estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del giorno 25 settembre 2012.


IL RELATORE

(Dott. Mario PISCHEDDA)



IL PRESIDENTE


(Dott.ssa Enrica LATERZA)



Depositata in Segreteria il 27/09/2012

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)



⁽³⁾http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/piemonte/pareri/2012/delibera_281_2012.pdf